

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

**Iva sugli acquisti,  
due anni  
di tempo in più  
ai contribuenti  
per la detrazione**

Ricca a pag. 19

**DECRETO OMNIBUS/** Due modifiche riporteranno indietro l'orologio normativo di 9 anni

# Iva sugli acquisti, retromarsh

## Al contribuente due anni di tempo in più per la detrazione

DI FRANCO RICCA

**C**ontroriforma sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti: il contribuente avrà due anni di tempo in più per esercitare il diritto e per registrare le sottostanti fatture d'acquisto. Verà conseguentemente meno anche il vincolo del periodo d'imposta di competenza. Questo, in sintesi, è quanto prevede la bozza di dlgs fiscale "omnibus" che sarà presentato prossimamente al Consiglio dei Ministri. Stando al testo in circolazione, il provvedimento conterrà due modifiche alla legge sull'Iva (attualmente il dpr n. 633/1972 e dall'anno prossimo il TU approvato con dlgs n. 10/2026) che riporteranno l'orologio indietro di nove anni, cancellando quelle apportate dal dl n. 50/2017. L'obiettivo parrebbe quello di ampliare la tutela dei contribuenti, probabilmente anche in considerazione dell'interpretazione sfavorevole adottata dall'Agenzia delle entrate in ordine alla questione dell'esercizio della detrazione mediante dichiarazione integrativa a favore, nonché dei possibili sviluppi della giurisprudenza Ue in merito alla questione della disponibilità della fattura.

### Normativa vigente

La normativa vigente, scaturita dalle modifiche apportate al comma 1, secondo periodo, dell'art. 19 del dpr n. 633/1972 con il dl n. 50/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi "con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto" ed alle condizioni esistenti al momento del-

la nascita del diritto stesso. Nel contempo, il citato dl ha modificato anche il comma 1 dell'art. 25 stabilendo che il contribuente deve annotare le fatture e le bollette d'importazione ricevute anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Dal combinato delle due disposizioni e alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia Ue, l'Agenzia delle entrate ha ricavato il principio secondo cui "il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura... Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno" (circolare n. 1/2018).

### Le novità

La bozza del dlgs fiscale "omnibus" interviene su ambedue le disposizioni sopra richiamate. In primo luogo, viene nuovamente modificato l'art. 19, comma 1, secondo periodo, ampliando il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto", sem-

pre alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

In secondo luogo, viene correlativamente modificato il comma 1 dell'art. 25, prevedendo l'obbligo di annotare le fatture d'acquisto e le bollette doganali anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura".

In sostanza, come accennato, vengono azzerate le modifiche apportate dal dl n. 50/2017, ripristinando il precedente termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, ossia la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e prevedendo che le sottostanti fatture debbano essere annotate, al più tardi, "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura". Quest'ultimo riferimento temporale lascerebbe intendere che resta fermo, quale termine di decorrenza per l'esercizio del diritto, il momento in cui si verificano entrambi i presupposti dell'insorgenza del diritto stesso (esigibilità dell'imposta) e del ricevimento della fattura, principio che influenze-



rebbe quindi l'individuazione del nuovo termine di decadenza. Nel lasso di tempo (approssimativamente un triennio) intercorrente tra la decorrenza e la decadenza del termine, il contribuente sarebbe poi libero di scegliere il periodo d'imposta nel quale esercitare il diritto (previa registrazione della fattura), ovviamente alle condizioni esistenti nel momento in cui è sorto (es. entità del pro rata), con conseguente (ripristino della) necessità di possibili aggiustamenti nella dichiarazione annuale.

E' da osservare infine che le descritte modifiche si rifletterebbero positivamente sul termine per il recupero dell'imposta risultate dalle note di variazione in diminuzione.

— © Riproduzione riservata — ■



**Lo stesso accade per la registrazione delle fatture d'acquisto**